

Spett.le Azienda Sanitaria Locale Caserta
alla c.a. del Direttore Generale dr. Amedeo Blasotti
e p.c. al Direttore Sanitario, Dott. Vincenzo Iodice
al Direttore Amministrativo, Dott. Giuseppe Tarantino

al Dott. Francesco Frascaria U.O.C. Cure Primarie

protocollo@pec.aslcaserta.it

Prot. N. 5 del 22/06/2023

Oggetto: Chiarimenti su vostra richiesta di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo alla conoscenza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001

Gentili Dirigenti,

in riferimento all'oggetto, **si chiede** di conoscere le ragioni normative per cui viene richiesto agli Specialisti Ambulatoriali la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo alla conoscenza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001, nonostante che l'art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001 non prevede alcun automatico obbligo a carico dei medici di specialistica ambulatoriale in convenzione.

Infatti, l'art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001 così recita:

<< I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.>>

Orbene, il medico convenzionato non ha “tout court” poteri autoritativi o negoziali e né tampoco gli stessi medici convenzionati rientrano in una delle classificazioni di cui all’ articolo 21 d.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

La c.d. “Legge anticorruzione” (Legge n.190/2012) ha introdotto il comma 16- ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta al dipendente di un’Amministrazione Pubblica di prestare “attività lavorativa o professionale”, in favore di soggetto privato, destinatario dell’attività dell’Amministrazione medesima presso la quale, nell’ultimo triennio, aveva esercitato “poteri autoritativi o negoziali”, ma con il successivo D.L.vo n.39/2013, la cd. “Legge Severino”, il legislatore pur ampliando l’ambito soggettivo di applicazione del divieto in discorso, ha ben delineato la portata soggettiva di tale applicazione:

1.- stabilendo che il divieto si applichi non solo ai dipendenti delle Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.L.vo n.165/2001 (ossia, “tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie ...”), **ma anche ai dipendenti di “enti pubblici” e di “enti di diritto privato in controllo pubblico”;**

2.- fornendo una definizione sui generis di rapporto di pubblico impiego: “sono considerati dipendenti” anche i soggetti titolari di “incarichi amministrativi di vertice” (quali ad esempio i direttori generali, cfr. art. 1, D.L.vo n.39/2013) **e i titolari di incarichi dirigenziali interni o esterni, a prescindere dalla circostanza che il sottostante rapporto possa essere qualificato in termini di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro autonomo.**

Il citato articolo 21 così recita:

<< Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al [comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico. >>

Tanto esposto nel caso “de quo”, i medici di specialistica ambulatoriale in convenzione non hanno “tout court” poteri autoritativi o negoziali di cui all’art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001, né tanto meno sono automaticamente “titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto (dlgs 39/2013)” cioè di incarichi dirigenziali/amministrativi di vertice come ben delineato nel citato Dlgs.

Per quanto esposto in punto di diritto, **SI INVITA** codesta ASL a pretendere la sottoscrizione di cui all’oggetto, solo ai medici convenzionati che abbiano esercitato per conto dell’ASL “poteri autoritativi o negoziali” di cui all’art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001 e/o siano stati titolari “di uno degli incarichi di cui al dlgs 39/2013” ovvero indichino le ragioni normative per cui intendano chiedere comunque ai medici di specialistica ambulatoriale in convenzione, la sottoscrizione della dichiarazione di cui all’oggetto.

Va da sé che, in mancanza di una precisa norma che impone ai medici di Specialistica Ambulatoriale in convenzione un tale divieto in maniera automatica ed indiscriminata e laddove l’ASL Caserta comunque imponga tale sottoscrizione, tale condotta è illegittima e viola i parametri di non discriminazione, di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., dell’Accordo Collettivo Nazionale, del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost., dei principi

discendenti dalla tutela della salute ex art. 32 della Costituzione con particolare riferimento all'art. 48, L. 833/1978, all'art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001, ed all' articolo 21 d.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

Caserta li 22/06/2023

Il Segretario Provinciale SUMAI Caserta

Emilio Luigi Scalzone